



SETTORE IX Cimitero - Trasporto Pubblico Locale - Tutela animali da affezione

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE DI CANI
RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE
CONVENZIONATO**

L'Istruttore Amministrativo del IX Settore
Sig.ra Tania Ceccarelli

Il Responsabile del IX Settore
Sig.ra Teresa Anna Cianfana

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento ha la finalità di incentivare l'adozione dei cani randagi, catturati nel territorio comunale, al fine di garantire il loro benessere affidandoli a famiglie responsabili e consapevoli, di economizzare le spese derivanti dal loro mantenimento e di prevenire il sovraffollamento della struttura convenzionata con l'Ente per il loro ricovero.

Art.2 – Condizioni per l'adozione

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da cittadini residenti nel comune di Vetralla che ne facciano richiesta.

L'adozione sarà consentita qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- 1) compimento del diciottesimo anno di età;
- 2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione in un ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza e assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 3) assenza di condanne penali per maltrattamenti di animali;
- 4) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli organi comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Non potranno essere consegnati in affidamento più di due cani a nucleo familiare.

Art.3 – Procedura per l'adozione

Per adottare uno o più cani (fino ad un massimo di due per nucleo familiare) presenti presso il canile convenzionato con il Comune, visionabili presso la struttura stessa previo appuntamento concordato con gli uffici comunali, gli interessati dovranno presentare richiesta sull'apposito modulo predisposto e fornito sia dal comune che dalla struttura convenzionata, compilandolo in ogni sua voce e sottoscrivendolo. Ottenuta l'autorizzazione comunale il cane potrà essere prelevato dal canile, compilando e sottoscrivendo contestualmente la scheda tecnica dell'animale.

Art.4 – Obblighi dell'adottante

Chiunque dovesse adottare uno o due cani, ai sensi della presente disciplina, si impegna a rispettare tutte le norme di corretto trattamento e mantenimento degli animali, anche sul piano alimentare, sanitario e veterinario, tale da garantire ogni assenza di sofferenza ed una adeguata dignità dell'animale. Dovrà custodirlo presso la propria residenza o in adeguato ricovero di proprietà, non cedendolo ad altri, salvo previa autorizzazione del Comune, rendendosi disponibile a permettere opportuni controlli da parte degli incaricati del comune e/o servizi Veterinari della Asl. L'adottante si impegna a dichiarare al Comune lo smarrimento o il decesso dell'animale.

Il cane adottato diviene proprietà dell'adottante, che sarà registrato all'anagrafe canina come proprietario, con l'obbligo di osservare la normativa vigente in merito.

Art.5 – Incentivi

L'Amministrazione comunale, per ogni cane adottato, si impegna a corrispondere a favore dell'adottante, a titolo di rimborso spese per il mantenimento dell'animale, un contributo giornaliero pari a € 1,50 per i primi 3 anni dalla data di adozione. Successivamente alla scadenza del 3° anno di adozione, verrà corrisposto un contributo giornaliero pari ad € 1,00.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata nel mese di febbraio e di luglio di ogni anno successivo all'adozione.

L'erogazione del contributo comunale avverrà con cadenza semestrale, successivamente alla verifica sullo stato di salute, di mantenimento e custodia dell'animale da parte della Polizia Locale, degli addetti della Società Vetralla Servizi Srl e delle Guardie Zoofile convenzionate.

Art.6 – Controlli periodici, revoca dell'adozione ed interruzione erogazione contributo

Il Comune darà corso, a sua discrezione, a controlli periodici, senza termini di preavviso, atti a verificare il corretto mantenimento degli animali, avvalendosi dei competenti organi di controllo già citati al precedente art. 5.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di legge ed a revocare l'adozione con conseguente ricovero del cane presso la struttura convenzionata, disponendo altresì la revoca del contributo da erogare ed il recupero delle somme finora percepite.

Art.7 – Decesso e smarrimento

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta (non oltre le 24 ore dall'evento) alla ASL di competenza e al Comune.

Dal momento del decesso o smarrimento dell'animale, cessa l'incentivo per l'adozione. In questo caso verrà erogato per il periodo di effettivo mantenimento.

Art.8 – Affidamento temporaneo

In caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, il beneficiario del contributo economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, indicando i dati dell'affidatario e la durata del periodo di affido temporaneo, che non potrà essere superiore a trenta giorni.

Art.9 – Eventuale trasferimento di residenza dell'adottante e trasferimento di proprietà dell'animale

In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a comunicare per iscritto al Comune di Vetralla il cambio di indirizzo della nuova abitazione. Qualora la nuova residenza sia in altro Comune, il contributo economico verrà revocato.

Il cambio di titolarità del cane adottato ad altra persona fisica residente nel Comune di Vetralla o all'interno del medesimo nucleo familiare non comporta la decadenza del beneficio economico che verrà erogato al nuovo proprietario, sulla base dei giorni di possesso dell'animale, con riferimento alla data di prima adozione.

Il cambio di titolarità del cane adottato ad altra persona fisica non residente nel Comune di Vetralla comporta la decadenza del beneficio economico.

Art.10 – Adozione a distanza

L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'animale da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.

L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).

Chi adotta un cane a distanza dovrà versare al Comune di Vetralla una quota simbolica annua che può variare da un minimo di € 90.00 a un massimo, pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane.

Ogni modifica al contributo minimo sarà di competenza della Giunta Comunale.

Quanto raccolto verrà usato per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari, sia del cane che si è scelto in affidamento sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del rifugio.

All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.

Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i gestori del canile, avere la possibilità di andare a fare visita di persona al cane prescelto.

E' fatto divieto assoluto di somministrare cibo agli ospiti del canile, sia dentro che fuori dalla struttura.

Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegna a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.

Gli operatori del canile hanno la possibilità di rifiutare l'adozione di un esemplare giudicato inadatto (es.: cani problematici o mordaci a bambini, cani eccessivamente esuberanti e di grossa taglia a persone inadatte a gestirli, ecc.).

Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela del canile e può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

Qualora il cane adottato trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato telefonicamente. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza all'adozione. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate. Viene comunque riconosciuto all'adottante affidatario l'incentivo previsto dal presente regolamento.

I responsabili del canile si riservano la facoltà di non permettere la visita a cani ammalati o sotto terapie particolari (saranno disponibili a fornire informazioni sulle condizioni di salute), per motivi di condizioni climatiche inadeguate, ecc..

Il competente Ufficio Comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

L'adozione a distanza può essere rinunciata.

Art.11 – Pubblicità per l'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, etc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate. Sul sito web del Comune sarà creato un apposito spazio.

Art.12 – Promozione e concertazione per le adozioni territoriali

L'Ente si impegna a convocare almeno due volte l'anno un tavolo di concertazione con le Associazioni animaliste regolarmente registrate all'albo regionale, presenti sul territorio, con lo scopo di elaborare le opportune strategie e collaborare per l'attuazione delle finalità del presente regolamento.

Art.13 - Disposizioni finali

Le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27/03/2014 saranno sostituite dal presente regolamento per le adozioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2019.

Il contributo richiesto nell'anno 2019, per le adozioni effettuate fino alla data del 31 dicembre 2018, verrà calcolato e liquidato come rimborso TARI versato per l'anno 2018, così come stabilito dalla citata delibera n. 55/2014. Per le successive annualità il contributo sarà erogato così come disposto dall'art. 5 del presente regolamento.